



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima Civile

nella persona del giudice dottor Andrea Bernardino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel subprocedimento iscritto al n. 7763-1/2013 R.G.

Promosso da

S.R.L., con sede in Cagliari, via n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marongiu e Susanna Pisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Cagliari, via Bellini n. 26

Ricorrente

Contro

ITALFONDIARIO S.P.A., nella sua qualità di procuratrice della BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Fancello, presso il cui studio in Cagliari, piazza Repubblica n. 22, è elettivamente domiciliata

Resistente

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. in corso di causa depositato in data 17.2.2014, nell'ambito del procedimento n. 7763/2013 R.G., la società s.r.l. ha richiesto a questo Tribunale di voler ordinare alla Banca di Credito Sardo S.p.A., con decreto *inaudita altera parte* o con ordinanza previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione della posizione a sofferenza di essa ricorrente presso la Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

A fondamento della propria domanda cautelare la ricorrente ha esposto in fatto:

- di aver intrattenuto, fin dal marzo del 1981, con la Banca Commerciale Italiana S.p.A., ora Banca di Credito Sardo S.p.A., un rapporto di apertura di credito in conto corrente (n. 2499011-01-53, poi numerato 09358/1000/56069);
- che nel corso del rapporto l'istituto bancario aveva fatto applicazione di clausole



nulle ed aveva addebitato somme per interessi ultralegali mai validamente pattuiti, aveva violato il disposto dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, aveva fatto ricorso alla commissione di massimo scoperto ed aveva altresì addebitato somme per oneri e spese mai pattuite;

- che in data 10.11.2008 l'istituto bancario aveva parzialmente consolidato l'apertura di credito, ammontante alla data del 30.9.2008 ad euro 50.000,00, mediante un finanziamento della durata di 36 mesi, regolato sul conto corrente, per l'importo di euro 25.000,00 al tasso nominale annuo del 7,22%, da restituire con rate mensili di euro 774,00;
- che con lettera del 7.11.2011 la Banca di Credito Sardo S.p.A. aveva revocato gli affidamenti in essere ed aveva invitato essa ricorrente alla restituzione della somma di euro 10.980,16, quale saldo del conto corrente;
- che la stessa banca aveva proceduto alla segnalazione del nominativo di essa ricorrente alla Centrale Rischii della Banca d'Italia;
- che con atto di citazione del 12.9.2013 essa ricorrente aveva agito nei confronti dell'istituto bancario per l'accertamento negativo del credito vantato dalla banca e per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse (causa iscritta al n. 7763/2013), in conseguenza della asserite plurime violazioni di legge poste in essere dall'istituto bancario, ed affermando la nullità del finanziamento concesso nel 2008; nell'ambito del medesimo giudizio era stato richiesto da essa attrice e odierna ricorrente l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischii.

Svolta tale premessa in fatto, la ricorrente ha affermato la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della misura richiesta in via d'urgenza.

Quanto al *fumus boni iuris*, dopo aver richiamato le Istruzioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 e s.m.i., secondo cui la c.d. appostazione a sofferenza è possibile "nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili", e dopo aver richiamato l'indirizzo secondo cui la nozione di stato d'insolvenza rilevante a tal fine, pur se non coincidente con quella di cui all'art. 5 L.F., non può comunque prescindere da una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, la ricorrente ha quindi dedotto di non essere insolvente, nel senso sopra precisato, dal momento che, al



contrario, essa operava normalmente sul mercato, era perfettamente in grado di assolvere le proprie obbligazioni ed aveva semplicemente respinto le richieste di pagamento della banca perché illegittime.

Quanto al *periculum in mora*, ha affermato che esso era insito nella difficoltà di accesso al credito che una simile segnalazione comportava.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita nel subprocedimento cautelare parte resistente, che ha richiesto il rigetto dell'avverso ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, in quanto infondato in fatto e in diritto.

In particolare, oltre ad aver ribadito di essere creditrice della società ricorrente per il saldo negativo del rapporto di conto corrente oggetto di contestazione tra le parti, ha affermato che sussistevano tutti i presupposti che legittimavano la segnalazione a sofferenza.

Ha in particolare evidenziato che la predetta segnalazione era intervenuta soltanto in data 9.9.2012, a distanza di circa un anno dall'invio delle diffide tese al recupero del proprio credito, rimaste senza riscontro, e della conseguente revoca degli affidamenti.

Ha inoltre evidenziato a sostegno della legittimità della segnalazione: che il conto corrente oggetto della causa di merito non era stato più movimentato per lungo tempo, a partire dal 2011; che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2010 presentava una forte esposizione debitoria, in particolare verso le banche e i fornitori; che nella Centrale Rischi erano presenti segnalazioni da parte di altri quattro istituti di credito, anche se non a sofferenza, segno tuttavia che la società ricorrente aveva fatto notevole ricorso al credito; che dalle visure della stessa Centrale Rischi emergeva che nell'agosto 2012 la s.r.l., a fronte di un credito complessivo di euro 261.000,00 concesso dalle banche, aveva utilizzato euro 416.000,00, con uno sconfinamento pari ad euro 155.000,00.

Per quanto atteneva poi al *periculum in mora*, la banca resistente ne ha rilevato l'infondatezza, in considerazione del fatto che il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* era stato proposto a distanza di oltre un anno dall'intervenuta segnalazione.

All'udienza del 17.2.2014 il giudice ha rinviato all'udienza del 5.3.2014, assegnando alle parti termine per il deposito di note entro il 28.2.2014.

Nelle note le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni, e la banca resistente ha rappresentato che nel giudizio di merito non era stato prodotto il contratto di conto



corrente.

All'udienza del 5.3.2013 il giudice si è riservato la decisione.

1. La decisione sul ricorso.

Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.

Premesso che la Centrale Rischi è stata istituita allo scopo di creare un sistema di centralizzazione delle informazioni, onde consentire agli operatori di gestire in modo consapevole gli affidamenti alla clientela e quindi il rischio del credito, la c.d. appostazione a sofferenza presuppone che il soggetto segnalante abbia esercitato con discrezionalità tecnica una valutazione complessiva della posizione del debitore, con particolare riferimento alla condotta inadempiente del medesimo ed alle difficoltà concrete di esazione del credito.

A tale proposito, nella citata Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti, con riguardo all'appostazione a sofferenza si legge (Capitolo II, Sezione 2, paragrafo 1.5 Sofferenze) che: *"Nella categoria di censimento sofferenza va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito"*.

La giurisprudenza di legittimità, intervenuta in più occasioni sul tema (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21428 del 12.10.2007; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7958 del 1.4.2009; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 12626 del 24.5.2010; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23083 del 10.10.2013), ha chiarito che la situazione di insolvenza prevista dalla Circolare non coincide con lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 della legge fallimentare, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati (diritto all'informazione bilanciato dal diritto alla privacy ed alla integrità della reputazione, da un lato, e tutela dell'interesse pubblico ad espungere dal mercato imprese definitivamente impossibilitate ad adempiere alle



proprie obbligazioni, dall'altro), ma implica uno stato di insolvenza di minore entità (c.d. *levior*), che tuttavia possa pregiudicare la scelta consapevole degli intermediari interessati di non concedere nuovi affidamenti ad un soggetto che si trovi già in una situazione patrimoniale tale da far presagire il mancato o comunque gravoso recupero del credito.

La valutazione che l'istituto è tenuto a fare deve dunque investire la complessiva situazione patrimoniale del cliente e non solamente lo specifico rapporto con la banca segnalante, in modo da verificare l'oggettiva incapacità finanziaria del debitore, "*mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca*" (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 12626 del 24.5.2010).

In altri termini, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione che deve compiere l'intermediario deve aver riguardo alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7958 del 1.4.2009).


Ciò posto, e venendo al caso di specie, non è emerso che la società ricorrente versi nella situazione descritta dalla giurisprudenza di legittimità.

Gli elementi adottati dall'istituto di credito non consentono, infatti, di giungere a tale conclusione.

Per quanto attiene alla mancata movimentazione del conto, trattasi di fatto del tutto irrilevante, così come non rilevanti sono le segnalazioni degli altri quattro istituti di credito, posto che non si tratta di segnalazioni a sofferenza.

Non assume inoltre rilevanza il mancato riscontro alle diffide, né la proposizione del giudizio di merito, non potendosi desumere l'insolvenza dal ritardo nell'adempimento o dal volontario inadempimento, come chiarito dalla giurisprudenza citata.

Per quanto attiene alla mancata produzione del contratto di conto corrente, se essa potrà avere rilievo nel giudizio di merito, in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito della banca, si è già osservato che la valutazione da compiersi deve aver riguardo non al singolo rapporto tra istituto di credito e cliente, bensì alla complessiva



situazione finanziaria di quest'ultimo.

Per quanto riguarda i debiti a bilancio, si rileva che l'istituto di credito ha prodotto il solo bilancio d'esercizio 2010, non quindi quello relativo all'esercizio 2011, da cui risultano debiti verso banche per euro 217.000,00 e debiti verso fornitori per euro 52.000,00.

Anche in questo caso si osserva che, come chiarito dalla stessa giurisprudenza (v. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 12626 del 24.5.2010, in motivazione), il solo dato dei debiti non può essere estrapolato dal contesto complessivo e quindi isolatamente considerato, tenuto conto che, analogamente al caso esaminato dalla Suprema Corte, dall'esame dell'unico bilancio prodotto la situazione debitoria complessiva della società risulta essere migliorata nel corso degli anni (v. colonna "passivo"), e che gli stessi debiti, così come gli sconfinamenti, non hanno comunque impedito alla società né di continuare a svolgere regolarmente la propria attività d'impresa (gioielleria), né di ottenere credito dalle banche.

Si osserva inoltre che non sono emerse nel caso di specie circostanze di fatto dalle quali desumersi la situazione di grave e non transitoria difficoltà economica e finanziaria della società ricorrente, quali ad esempio, la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi, la levata di protesti, l'esistenza di giudizi di recupero crediti e/o di procedure esecutive infruttuose.

Sul punto difettano ulteriori allegazioni da parte della banca, la quale nulla ha dedotto in ordine all'eventuale esistenza di azioni di recupero di crediti, protesti, pignoramenti e procedimenti esecutivi in corso in danno del debitore: elementi, questi, che devono invece essere presi in considerazione al fine di valutare la capacità finanziaria del soggetto con il quale ha intrattenuto il rapporto (v. ancora Cass. civ., sez. I, sentenza n. 12626 del 24.5.2010 e da ultimo Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23083 del 10.10.2013).

Al contrario, dalla visura Cerved prodotta dalla banca non risultano levati protesti a carico della società, né risultano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (c.d. pregiudizievoli di Conservatoria).

Deve, pertanto, ritenersi dimostrato il *fumus* della domanda di cancellazione della posizione di sofferenza dalla Centrale Rischi.

Sussiste, altresì, il pericolo nel ritardo, così come allegato dalla ricorrente, la quale si trova esposto ad un evidente pregiudizio della sua reputazione economica ed



all'eventuale rifiuto del credito da parte degli intermediari finanziari, pregiudizio che può divenire irreversibile se, alla mancanza di nuovi flussi finanziari, consegua la definitiva impossibilità dell'impresa di operare.

Si osserva soltanto che in casi analoghi, siccome aventi ad oggetto l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della c.d. appostazione a sofferenza, la giurisprudenza di merito ha sempre ravvisato gli estremi del *periculum*, individuato nel pericolo di danno sotteso alla compromissione del diritto alla libera iniziativa economica, consistente nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato (v., tra le altre, Trib. Benevento, 7.9.2009, Trib. S. Maria Capua Vetere, 28.5.2009; Trib. Mantova 27.5.2008 e Trib. Matera 18.6.2008: pronunce tutte reperibili sul sito internet www.ilcaso.it).

2. Le spese.

Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, nessuna statuizione deve essere adottata in questa sede, essendo la predetta regolamentazione rimessa all'esito definitivo del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede sul ricorso *ex art. 700 c.p.c.* promosso in corso di causa da Rolla s.r.l.:

- 1) dispone la cancellazione in via d'urgenza della segnalazione a sofferenza di s.r.l. con sede in Cagliari dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- 2) spese al merito.

Si comunichi.

Cagliari, 10.3.2013.

Il giudice

dott. Andrea Bernardino



L'Operatore Giudiziario

Depositato in Cancelleria
Cagliari 10 MAR 2013
L'Operatore Giudiziario

